

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3268

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SIGONA, BONO, CACCAVALE, ENZO CARUSO, CASCIO, CECCHI, CONTE, FILIPPI, FLEGO, FLORESTA, FRAGALÀ, LEONARDELLI, LO JUCCO, MANZONI, MATACENA, MERLOTTI, MONTANARI, MORMONE, MURATORI, ODORIZZI, PALUMBO, PEZZELLA, PIACENTINO, SCHETTINO, SIDOTI, SPARACINO, STORNELLO, TAURINO, ZACCHERA**

Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 12 febbraio 1955, n. 77, ai fini della riabilitazione dei soggetti risultanti negli elenchi informatici dei protesti cambiari

Presentata il 17 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae spunto dall'indifferibile esigenza di modificare la normativa sui protesti cambiari, considerato che le norme, tendenti a garantire la fede pubblica che è insita nei titoli cambiari e negli assegni, oggi sono divenute per molti imprenditori un ingiustificato cappio al collo che spinge verso gli usurai ed alimenta il mercato nero del credito.

È sufficiente una dimenticanza, un momento critico di carenza di liquidità, per fare scattare gli effetti devastanti del protesto cambiario. Infatti, a seguito dell'informatizzazione, il nominativo del debitore protestato non è più pubblicato su un

bollettino cartaceo, di cui in breve tempo si perdeva la memoria, ma compare sui *computer* di tutta Italia, il che non gli consente di ottenere la riabilitazione, con la conseguenza inevitabile che tale soggetto non può più fare l'operatore economico, e trova sprangata la porta del credito bancario, è costretto ad avvalersi di prestanomi per proseguire l'attività imprenditoriale ed è costretto, soprattutto, a cadere in mano agli usurai.

Non è un caso che l'usura sia cresciuta a dismisura negli ultimi anni e che le vittime siano tutti soggetti protestati, impossibilitati a ricorrere al credito bancario anche per operazioni indirette come il *lea-*

*sing.*, come la cessione dei crediti e via dicendo.

Oggi, per evitare la pubblicazione del proprio nominativo, occorre pagare entro i cinque giorni successivi alla levata del protesto da parte degli ufficiali giudiziari, notai o segretari comunali. In tal caso, il giorno seguente l'avvenuto pagamento può essere presentato documentato ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il protesto è avvenuto per chiedere che non si proceda alla pubblicazione del nominativo nell'elenco dei protesti. Il cittadino che paga dopo dieci o venti giorni è invece bollato a vita.

Con questa proposta di legge non si vuole eliminare né il protesto né la pubblicizzazione dei protestati mediante il sistema informatico, ma si vuole consentire, a chi dimostra di avere onorato il debito in tempi ragionevolmente vicini rispetto alla scadenza, una sorta di riabilitazione in sede civile così come è contemplato in sede penale. Oltretutto, con la possibilità di una riabilitazione mediante la cancellazione dai nastri magnetici dei sistemi informatici, si crea un ulteriore deterrente contro il mancato pagamento dei debiti, si determina un incentivo a pagare e si stabilisce una norma che consentirà a molti creditori di rientrare in

possesso delle proprie somme. Infatti, per la riabilitazione, tra il possibile criterio dell'entità minima e massima della somma che ha dato luogo al protesto ed il criterio dei tempi di avvenuto saldo del debito, si è scelto quest'ultimo perché garantisce di più ai fini dell'incentivazione al pagamento in tempi rapidi e favorevoli al creditore, che non andrebbe più incontro ai tempi lunghi del processo civile per il recupero dei crediti. Pertanto si è voluta determinare una scala temporale che consente la riabilitazione del protestato sulla base dei tempi entro i quali ha saldato il debito. Se minore è il tempo intercorso tra la levata del protesto e il pagamento, maggiore è stata certamente la volontà del protestato di addivenire alla transazione debitoria, e tale volontà va premiata attraverso una riduzione dei tempi in cui il suo nome compare nel sistema informatico sui protesti cambiari. Riteniamo pertanto che tale sistema ridurrà il contenzioso civile, favorirà il recupero dei crediti, consentirà a molti operatori onesti di riprendere le attività economiche, svuoterà il ricorso agli usurai, riattiverà i canali del credito bancario ed inoltre riabiliterà molti operatori economici che oggi chiedono giustizia e possibilità di lavorare alla luce del sole.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Il debitore che ha subito il protesto può chiedere, al presidente del tribunale del luogo in cui il protesto è stato eseguito, un provvedimento di cancellazione del protesto dai nastri magnetici della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, trascorsi, dalla data in cui è stato levato il protesto:

a) tre anni, se il debito è stato pagato entro i successivi trecentosessantacinque giorni;

b) due anni, se il debito è stato pagato entro i successivi centottanta giorni;

c) un anno, se il debito è stato pagato entro i successivi novanta giorni;

d) sei mesi, se il debito è stato pagato entro i successivi trenta giorni.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata, pena l'inammissibilità, una dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento del titolo protestato ed un certificato penale attestante che, nei tre anni precedenti alla richiesta, il soggetto protestato non ha commesso reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica.

3. Il presidente del tribunale, controllata la regolarità della documentazione prodotta, entro trenta giorni dalla richiesta, emette il provvedimento di cancellazione del protesto e lo trasmette, per il tramite della cancelleria, entro i successivi quindici giorni, alla competente camera di

---

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvede immediatamente ad eliminare il suddetto nominativo da tutti gli elenchi di protesto e da tutti i nastri magnetici ».